

COMUNE DI AVIATICO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 11 del 18/03/2019

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Regolamento-Finalità
- ART. 2 - Durata del Consiglio Comunale
- ART. 3 - Prima seduta del consiglio

CAPO II - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- ART. 4 - Presidenza del Consiglio
- ART. 5 - Compiti e poteri del Sindaco quale Presidente del Consiglio

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

- ART. 6 - Costituzione Gruppi Consiliari
- ART. 7 - Conferenza dei Capi-gruppo
- ART. 8 - Commissioni Consiliari
- ART. 9 - Costituzione Commissioni Speciali
- ART. 10 - Nomina e designazione di Consiglieri Comunali e di Rappresentanti del Comune

CAPO IV - I CONSIGLIERI COMUNALI

- ART. 11 - Disposizioni generali
- ART. 12- Casi di decadenza
- ART. 13 - Surrogazioni
- ART. 14 - Supplenze
- ART. 15 - Diritto d' iniziativa
- ART. 16 - Diritto di accesso e di informazione
- ART. 17 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni
- ART. 18 - Interrogazioni
- ART. 19 - Interpellanze
- ART. 20 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze
- ART. 21 - Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
- ART. 22 - Mozioni
- ART. 23 - Presentazione e svolgimento delle mozioni
- ART. 24 - votazione delle mozioni
- ART. 25 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

CAPO V - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 26 - Riunioni del consiglio comunale
- ART. 27 - Convocazione
- ART. 28 - Deposito degli atti
- ART. 29 - Ordine del giorno
- ART. 30 - Sede consiliare
- ART. 31 - Pubblicità e segretezza delle adunanze

ART. 32 - Numero legale e validità delle sedute
ART. 33 - Ordine durante le sedute
ART. 34 - **Sanzioni disciplinari**
ART. 35 - **Tumulto in aula**
ART. 36 - **Comportamento del pubblico**
ART. 37 - **Sospensione e scioglimento dell'adunanza**
ART. 38 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
ART. 39 - Ordine e disciplina degli interventi
ART. 40 - Fatto personale
ART. 41 - Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
ART. 42 - Questioni pregiudiziali e sospensive
ART. 43 - Svolgimento dei lavori.
ART. 44 - Presentazione di emendamenti
ART. 45 - Chiusura della discussione
ART. 46 - Dichiarazione di voto e votazione
ART. 47 - Modalità di votazione
ART. 48 - Votazione per alzata di mano
ART. 49 - Votazione per appello nominale
ART. 50 - Votazione a scrutinio segreto
ART. 51 - Esito della votazione e validità delle deliberazioni
ART. 52 - Astensione obbligatoria
ART. 53 - Adunanze aperte
ART. 54 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 55 - Abrogazione di norme
ART. 56 - Rinvio
ART. 57 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Regolamento-Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto Comunale e del TUEL.
2. E' approvato a maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti l'organo consiliare (art.38 c.2 TUEL).

ART. 2 - Durata del Consiglio Comunale

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, oppure in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, presentate personalmente ed assunte al protocollo del Comune, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, non necessitano di presa d'atto. In tal caso, il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari (art.38 c.8 TUEL).
4. I casi di rimozione, decadenza e sospensione dalla carica di consigliere comunale sono regolati dalla legge.
5. I casi di scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dall'art.141 del TUEL.
6. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni (art.51 c.1 TUEL).

ART. 3 - Prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e alla eventuale loro surrogazione; prende atto del giuramento del Sindaco e della comunicazione sui componenti della Giunta.

CAPO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 4 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco (art.39 c.3 TUEL). In caso di assenza o impedimento è sostituito dall'assessore nominato Vicesindaco, purché componente del Consiglio Comunale e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, la Presidenza spetta al consigliere anziano, individuato in colui che ha ricevuto il maggior numero di voti.

2. In caso di parità di voti prevale l'anziano per età.

ART. 5 - Compiti e poteri del Sindaco quale Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Il Sindaco/Presidente concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

ART. 6 – Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere, che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. E' altresì prevista la formazione di più gruppi consiliari all'interno delle singole liste.
3. Ciascun gruppo è costituito, di norma, da almeno due Consiglieri.
4. Nel caso in cui una lista sia rappresentata sin dall'origine da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
5. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
7. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo, ad ogni effetto, il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza, ovvero il/i candidato/i sindaco/i non eletto/i.
8. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

ART. 7 – Conferenze dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, il quale può convocarla, quando lo ritenga utile per il proficuo andamento delle attività del Consiglio.
2. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale.

ART. 8 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - consultive permanenti;
 - consultive straordinarie di studio;
 - di inchiesta.

2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.
3. Nel caso di modifiche sostanziali che si rendessero necessarie, o per nuove normative di legge, o per decisione del Consiglio Comunale, esse decadono automaticamente e devono essere rilette nel corso del primo Consiglio successivo.

ART. 9 – Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali nel proprio seno per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 10 – Nomina e designazione di Consiglieri Comunali e di rappresentanti del Comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art.50 c.8 del TUEL.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art.42, comma 2, lettera m) del TUEL.

CAPO IV I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 11 - Disposizioni generali

1. La posizione giuridica e lo status di consigliere comunale sono regolate dalla legge.
2. I consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri rappresentano il comune senza vincolo di mandato.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.
5. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, le cause di ineleggibilità, di decadenza o rimozione della carica, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

ART.12 - Casi di decadenza

1. I consiglieri comunali che non intervengono per cinque volte consecutive alle sedute consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere, provvede, con comunicazione scritta, alla contestazione delle assenze ingiustificate.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze maturate entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Comunale esamina gli atti in suo possesso e, laddove le cause delle assenze non siano state sufficientemente motivate o le motivazioni addotte non si ritengano fondate, delibera la pronuncia di decadenza.

ART. 13 - Surrogazioni

1. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 14 - Supplenze

1. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata nei sensi dell'articolo 59 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
2. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

ART. 15 - Diritto d' iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale, nelle materie comprese nella competenza dello stesso. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte o di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.
2. Le proposte di deliberazione vanno presentate al Sindaco mediante documento sottoscritto, motivato proposta e formulata in termini chiari ed avente per oggetto materie di competenza del consiglio comunale, così come stabilito dalla legge o dallo statuto. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi e, per essere iscritta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui agli articoli 49 e 147 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
3. Costituiscono emendamenti le correzioni, le modificazioni, le integrazioni al testo della proposta di deliberazione. Quando un 1/5 dei consiglieri lo richieda, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste (art.39 c.2 TUEL).

ART. 16 - Diritto di accesso e di informazione

1. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è disciplinato dal regolamento di cui all'allegato A del presente, che ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 17 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernano direttamente l'attività della Civica Amministrazione o che interessino, comunque, la vita politica, economica sociale e culturale del Comune.
2. Al fine di contemperare i diritti dei Consiglieri con lo svolgimento della normale attività degli Uffici a servizio della Cittadinanza, nessun consigliere può presentare più di due mozioni, interrogazioni,

interpellanze, o istanze di sindacato ispettivo complessivamente, per la stessa seduta. Nel caso di due o più mozioni si prendono in considerazione le prime due assunte al protocollo comunale, comunque fatta salva la possibilità del Presidente del Consiglio Comunale di ammettere più di due mozioni a Consigliere qualora ritenuto necessario per il buon andamento della dialettica democratica dell'Assemblea.

ART. 18 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio.

ART. 19 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al sindaco.

ART. 20 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al consiglio. All'inizio di ogni seduta del consiglio comunale, dopo le eventuali comunicazioni del presidente del consiglio, è possibile lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.
2. Dopo la risposta, l'interrogante o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al consiglio. Segue la risposta della giunta. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte della giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta consiliare.

ART. 21 - Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze

1. Allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze sono dedicati al massimo trenta minuti in ogni seduta del consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, già iscritte all'ordine del giorno, viene rinviato alla seduta successiva.

ART. 22 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

ART. 23 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata al sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

ART. 24 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. In ogni caso le mozioni non possono essere messe in votazione quando non sia possibile acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000. Le mozioni devono peraltro rimanere iscritte all'ordine del giorno.

ART. 25 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

CAPO V

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 26 - Riunioni del consiglio comunale

1. Il consiglio si riunisce per determinazione del Sindaco / Presidente del consiglio, o su richiesta di un quinto dei consiglieri, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del consiglio.
2. Le riunioni su richiesta di un quinto dei consiglieri devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.

ART. 27 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco/Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta dal Vice-Sindaco, nel caso in cui lo stesso sia nominato tra i consiglieri comunali (art.53 c.2 TUEL).
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell' adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
4. L'avviso precisa se l'adunanza ha carattere straordinario od ordinario ai sensi dei successivi comma 6 e 7.

5. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avviso scritto, da consegnarsi al domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere, nell'ambito del territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. A richiesta, l'avviso di cui sopra può essere inviato attraverso strumenti informatici o telematici a condizione che ne venga verificata la ricezione.
6. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
7. Per le adunanze straordinarie l'invio dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima del giorno stabilito.
8. L'eventuale ritardo dell'invio dell'avviso di convocazione, è sanato quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti nel calendario.
9. Nei casi di urgenza, l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, ma, se la maggioranza dei componenti il consiglio lo richiama, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, purché il rinvio non determini la scadenza di termini perentori. Quanto sopra vale anche per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno già consegnato, aventi carattere di urgenza.
10. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato, mediante affissione all'Albo pretorio, almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
12. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie – straordinarie – urgenti – di prima convocazione – di seconda convocazione – pubbliche e segrete.
13. Sedute ordinarie – sedute straordinarie: sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
14. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
15. Sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati, computati tenendo conto anche del Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata deserta sono valide con l'intervento di almeno 4 Consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo entro venti giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
16. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente dispone la trattazione in seduta segreta. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula, ad eccezione del Segretario Comunale, eventuali Assessori Esterni e Pro-sindaci.

ART. 28 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art.49 del TUEL, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate

nell'ufficio segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

ART. 29 - Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Sindaco e/o ad un quinto dei Consiglieri assegnati, salvo il caso di convocazione da parte del Prefetto.
2. Quando il Consiglio viene riunito su richiesta di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e secondo l'ordine dello stesso, salvo variazioni approvate da tutti i Consiglieri assegnati.
4. La modifica dell'ordine degli argomenti da trattare, su proposta del Sindaco presidente o di un Gruppo Consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco presidente o di un Gruppo Consiliare per essere proseguita in una successiva seduta, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 30 - Sede consiliare

1. Il consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta ovvero presso le sedi dei Municipi.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco Presidente può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.

ART. 31- Pubblicità e segretezza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza, qualifica, stati e fatti riguardanti persone.
2. Sono altresì tenute in forma segreta le adunanze per la trattazione di argomenti che, per la loro peculiarità e delicatezza, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse, fanno ritenere opportuna la riservatezza.
3. Durante la seduta segreta possono restare nella sala delle adunanze, oltre al Presidente ed ai Consiglieri, solo gli eventuali Assessori non consiglieri, il Segretario ed i Pro-sindaci.

ART. 32 – Numero legale e validità delle sedute

1. Le sedute di prima convocazione sono valide agli effetti deliberativi appena sia stata accertata la presenza del numero legale, pari alla metà dei Consiglieri assegnati all'ente. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario ed i risultati sono annotati a verbale. In ogni caso, trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Sindaco Presidente dispone che si proceda all'appello nominale, ai fini dell'accertamento del numero legale. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero legale, il Sindaco

ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, il Sindaco sospende momentaneamente la seduta per un periodo non superiore a 15 minuti, dopo di che viene effettuato un nuovo appello. Se il numero legale viene ancora a mancare, la seduta è sciolta.

3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. I consiglieri che invece dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Ogni consigliere che sopraggiunge dopo l'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine dell'adunanza, ne deve dare avviso al Segretario.
5. Per la validità dell'adunanza del consiglio nella seduta di II convocazione, è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
6. Per indire la II convocazione è necessario:
 - a) Che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata;
 - b) Che la stessa sia andata deserta, o per l'abbandono di tanti consiglieri che abbia fatto venir meno il numero legale;
 - c) Che tali circostanze risultino dal verbale della seduta dichiarata deserta.
7. Allorché l'avviso di 1^a convocazione indichi anche il giorno della 2^a, per i casi in cui si renda necessaria, l'avviso per la 2^a convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla 1^a.
8. Nell'ordine del giorno della 2^a convocazione si devono inserire tutti gli argomenti da deliberare che non sono stati oggetto di esame, nel caso sia venuto meno il numero legale. Non possono essere inseriti nell'ordine del giorno di 2^a convocazione argomenti nuovi per i quali occorre la seduta di 1^a convocazione.

ART. 33 - Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco presidente spetta il potere di mantenere l'ordine durante le sedute del Consiglio.
2. La Forza Pubblica non può entrare nella sala delle riunioni se non su richiesta del Sindaco presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.

ART. 34 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco presidente.
2. Se un Consigliere turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente, anche interrompendolo, e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio al termine della seduta ed in tal caso il Sindaco, a suo insindacabile giudizio, può disporre la revoca del richiamo.
3. Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta il Sindaco può disporre l'allontanamento dalla sala del Consigliere richiamato; la proposta, senza discussione, è accolta con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; se il Consigliere non abbandona la sala, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco presidente può proporre l'allontanamento dalla sala e quindi dai lavori della seduta di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi a vie di fatto.

ART. 35 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso il Consiglio, se non diversamente disposto dal Sindaco presidente, si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sciolta, senza necessità di nuova convocazione.

ART. 36 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, quando queste sono pubbliche, occupando il settore destinato allo scopo.
2. Le persone che assistono alla seduta debbono essere inermi, silenti e tenere un comportamento corretto; in caso contrario il Sindaco presidente le può espellere e, se non sia possibile individuare la persona indisciplinata, può far sgomberare la sala dopo aver dato gli opportuni avvertimenti.

ART. 37 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Sindaco presidente del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

ART. 38 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del sindaco presidente del consiglio o di un consigliere. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del presidente del consiglio o di un consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 39- Ordine e disciplina degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al presidente del consiglio.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il presidente del consiglio invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può togliergli la parola; uguale facoltà ha il presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di cinque minuti.

ART. 40 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse, o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Sindaco presidente del consiglio, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del sindaco, decide il consiglio comunale senza discussione.

ART. 41 - Mozione d'ordine.

Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre dieci minuti ciascuno. Il Sindaco presidente del consiglio, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il richiamo comporti, a giudizio del sindaco presidente, la necessità di una decisione del consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

ART. 42 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione: nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive, ha luogo un'unica discussione e il consiglio delibera con unica votazione.

ART. 43 - Svolgimento dei lavori.

1. Il Sindaco, quale presidente, disciplina lo svolgimento dei lavori della seduta, concedendo la facoltà di parlare, stabilendo l'ordine delle votazioni ed annunciandone il risultato.
2. In apertura di seduta, il Sindaco informa il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione comunale. Se vi sono interrogazioni o interpellanze iscritte all'ordine del giorno, può dar corso alla loro discussione anche in assenza del numero legale.
3. Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta e, qualora all'ordine del giorno siano iscritte deliberazioni da votare a scrutinio segreto, nomina tra i Consiglieri due scrutatori, di cui uno di minoranza.
4. Dà quindi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni assunte nella seduta precedente, invitando chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni; i verbali vengono quindi approvati per alzata di mano.
5. Le proposte di deliberazione devono essere illustrate dal proponente.
6. Terminata l'illustrazione del provvedimento e prima che inizi la discussione, è facoltà dei Consiglieri iscriversi a parlare con richiesta al Sindaco presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di prenotazione, salva la facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a Gruppi consiliari diversi.
7. I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovino nella sala al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di parlare.
8. Gli interventi dei Consiglieri devono essere pertinenti all'argomento in discussione e devono essere contenuti nel limite di quindici minuti, salvo che si tratti di argomenti particolarmente complessi per i quali il Sindaco presidente o la Conferenza dei Capigruppo possono stabilire limiti temporali diversi.
9. E' facoltà del Sindaco presidente, qualora un Consigliere non rispetti i limiti fissati o si discosti dall'argomento in discussione, invitarlo a concludere brevemente; se questi non ottempera, il Sindaco ripete l'invito dopodiché, a suo insindacabile giudizio, può togliergli la parola.
10. I Consiglieri possono replicare una sola volta sullo stesso argomento e per non più di cinque minuti, salvo che per richiamo all'ordine del giorno o al Regolamento, per fatto personale o per dichiarazione di voto.

11. Gli interventi dei Consiglieri possono anche essere letti; il relativo documento deve essere consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
12. A nessuno è consentito interrompere chi ha la parola, né sono ammessi colloqui o discussioni a dialogo.
13. Il Sindaco presidente del consiglio comunale può autorizzare la partecipazione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnico scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.

ART. 44 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione. Costituiscono emendamenti le correzioni, le modificazioni, le integrazioni al testo della proposta di deliberazione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al presidente del consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura. È tuttavia ammessa la forma verbale per modificazioni di lieve entità.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco presidente del consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.
5. Qualora siano stati presentati più emendamenti ovvero nel caso in cui gli emendamenti presentati richiedano approfondimenti anche ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la discussione e votazione in ordine agli stessi è rimandata ad una seduta successiva.
6. In ogni caso, gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. In presenza di tale ipotesi la votazione è rimandata ad una seduta successiva.

ART. 45 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il Sindaco presidente del consiglio, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno tre consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore favorevole ed uno contrario.
4. Una volta deliberata la chiusura, può ancora intervenire un consigliere per ciascun gruppo, salvo che per fatto personale.

ART. 46 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione, un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a dieci minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a dieci minuti.

4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

ART. 47 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Sindaco presidente del consiglio illustra le modalità di espressione del voto.
3. Non si può procedere ad elezioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 48 - Votazione per alzata di mano

1. Il consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa. La controprova è disposta dal Sindaco presidente del consiglio, dopo l'accertamento da parte dello stesso dei membri del consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

ART. 49 - Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione si effettua quando è richiesta dal Sindaco presidente o da almeno cinque consiglieri; tale richiesta deve esser formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
3. Nella votazione per chiamata, l'appello avviene per ordine alfabetico.
4. Esaurito l'elenco, il Sindaco presidente fa ripetere la chiamata dei membri del consiglio che non hanno risposto al primo appello.

ART. 50- Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede.
3. Il Sindaco presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza.
4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Sindaco presidente nello spoglio delle schede.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco presidente, perché ne sia presa nota nel verbale.
6. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte, a cura del Segretario.
7. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Sindaco presidente del consiglio, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

ART. 51 - Esito della votazione e validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validi dei votanti, salvo diverse disposizioni dello Statuto o della legge.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente si computano nel numero necessario per rendere legale la seduta a fini deliberativi, ma non nel numero dei votanti. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano né ai fini della validità della seduta, né nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.
4. Quando il Consiglio comunale è chiamato ad eleggere o nominare persone, risultano elette o nominate quelle che abbiano raggiunto il maggior numero di voti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, i votanti possono esprimere un numero massimo di preferenze corrispondente al numero massimo di possibili eletti in rappresentanza della maggioranza.
5. Terminata la votazione, il Sindaco presidente, per ogni provvedimento, proclama l'esito della stessa, specificando il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché il numero degli astenuti o delle schede bianche o nulle.
6. Qualora gli scrutatori o il Segretario segnalino irregolarità nella votazione, il Sindaco presidente può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte alla votazione annullata.
7. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio delibera senza discussione, per alzata di mano.

ART. 52 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al segretario del comune e a chi lo sostituisce.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

ART. 53 - Adunanze aperte

1. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco, può indire adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari occasioni il Sindaco presidente del consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Il Sindaco presidente, sentito il consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.

ART. 54 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vicesegretario. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al successivo comma 3.

3. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.
4. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale. Il verbale costituisce fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i punti principali degli interventi e delle dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso della discussione. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario.
5. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
6. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
7. Il verbale è sottoscritto dal presidente del consiglio della seduta e dal segretario del comune.
8. Per la compilazione del verbale il segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
9. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
10. Il verbale della seduta viene approvato nella seduta immediatamente successiva; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Se sul processo verbale nessuno muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione questa avrà luogo per alzata di mano. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 55 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

ART. 56 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART. 57 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.
2. Copia del presente regolamento viene consegnata a tutti i consiglieri comunali, nonché depositata in segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.

COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 11 del 18/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore 21.00, nella **Sede distaccata di questo Comune in Via Chiesa**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor Sindaco **Mattia Carrara** il Consiglio comunale. Partecipa il Vice-Segretario comunale **Dott. Brambilla Claudio**.

☒ CARRARA Mattia	☒ GHILARDI Orietta
☒ ACERBIS Davide	☒ CARRARA Christian
☒ CARRARA Angelo	☐ CANTINI Gianpaolo
☐ CARRARA Marica	☒ DENTELLA Carmen
☒ CARRARA Fabio	☐ DENTELLA Anselmo Stefano
☒ DENTELLA Fabrizio	

PRESENTI: 8

ASSENTI: 3

E' presente l'Assessore esterno MAJOCCHI Massimo, senza diritto di voto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n° 79 del 01 dicembre 2018 con la quale l'Organo esecutivo ha approvato la bozza del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Dato atto che il Regolamento di cui sopra deve essere approvato dal Consiglio comunale;

Udita la lettura degli articoli previsti dal Regolamento, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto pertanto di poter procedere con l'approvazione dello stesso;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Segretario Comunale, Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

- **Di approvare** il "*Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale*", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Il Consiglio comunale inoltre, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di Legge, delibera di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 18/03/2019 N. 11

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49

1° comma del T.U. – D.lgs. n. 264/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO SEGRETERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Aviatico, 13/03/2019

p. Il Responsabile del Servizio

Il Vice-Segretario comunale
F.to Dott. Claudio Brambilla

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Mattia Carrara

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Claudio Brambilla

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

☒ che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il:

_____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice-Segretario Comunale
F.to DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Vice-Segretario Comunale
DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

☐ è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

☐ è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

☐ è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____ del _____.

☐ è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

Li _____

Il Vice-Segretario Comunale
F.to DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA